

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Enterprise Liability - Agenzie Di Viaggio e Tour Operator"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di Lavoro e la copertura della Responsabilità Civile Professionale delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali, patrimoniali, danni da vacanza rovinata e qualsiasi altro danno cagionato in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Polizza.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali, patrimoniali, danni da vacanza rovinata e qualsiasi altro danno cagionato in relazione all'esercizio di una attività diversa rispetto a quella prevista nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero con esclusione, tuttavia, delle azioni promosse contro l'Assicurato negli USA o in Canada.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della Polizza.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per Periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 1% per tutti i frazionamenti.

Puoi pagare il Premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i Contratti di Assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun Contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di Pagamento del premio o della rata di Premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il Contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il Contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel Contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel Contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Allianz Enterprise Liability – Responsabilità civile per Agenzie di Viaggio e Tour Operator"

21/06/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.	
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.	
Società Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it , sito Internet: www.allianz.it Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 292% . Al contratto si applica la legge italiana.	
Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.	
Sezione Responsabilità Civile Rischi Diversi: Per i dettagli, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 4, Sez.2, artt da.2.1 a 2.3.1).	
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.	
Sezione Responsabilità Civile Rischi Diversi: denaro e preziosi, escursioni facoltative, prestazione in proprio, perdite pecuniarie (Condizioni di Assicurazione, Pag. 10, Sez.3, artt. da A a D)	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.	
Sezione Responsabilità Civile Rischi Diversi: estensione Usa e Canada (Condizioni di Assicurazione, in seguito CA, Pag., 10 Sez. 4); estensione ai danni causati da terrorismo (CA, Pag.11, Sez.4)	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
 Ci sono limiti di copertura?	
Esclusioni generali comuni a tutte le Sezioni/Garanzie: Sono esclusi: la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), include ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOs) e acido perfluorotannico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito; la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommesse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata); la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia; la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui	

derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco; i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie; i danni da amianto; i danni di di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber.

Esclusioni specifiche (eventualmente derogabili) per tipologia di garanzia prestata per i danni:

Sezione Responsabilità Civile Diversi – RC verso Terzi: il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Polizza; provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; da furto; altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l'attività indicata in Scheda di Polizza; da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 codice civile ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate; alle opere in costruzione, e alle cose che costituiscono l'oggetto specifico dei lavori; alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori; cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi; conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. **RC verso Terzi ed RC verso Prestatori di Lavoro:** da detenzione o impiego di esplosivi; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. **RC Professionale:** conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato; la responsabilità derivante dall'Assicurato dalla prestazione in proprio: del servizio di trasporto, di alloggio di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche; di cui l'intermediario/venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi della L. nr. 1084 del 27/12/1977 (CCV); diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; conseguenti ad errata o mancata emissione o modifica di polizze di assicurazione, anche accessorie ai viaggi/soggiorni, mancati o ritardati pagamenti dei relativi premi nonché ogni gestione o controversia relativa a detti contratti d'assicurazione, a qualsiasi titolo assunta; conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore; derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all'evento; di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore; conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato; conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Sezione Responsabilità Civile Rischi Diversi: *Responsabilità Civile verso Terzi:* Massimali da 2.100.000 /Minimo scoperto 50; *Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:* Massimali da 2.100.000 per sinistro e 1.500.000 per persona / Minimo scoperto 50; *Responsabilità Civile Professionale:* Massimali da 2.100.000 /Minimo scoperto 50

Tutti i valori sopraindicati sono espressi in euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle Agenzie di Viaggio ed ai Tour Operator con fatturato inferiore a 500 milioni di euro.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 21%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona Giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz Enterprise Liability

Responsabilita' Civile per Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Assicurazione responsabilita' civile generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 124 - 05 - 28/09/2024

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; ovvero l'organizzatore di viaggi e/o l'intermediario con sede legale in Italia - come definito dall'Art. 33, comma 1, Capo I - Contratti del turismo organizzato - Titolo I - I Contratti - All. 1 - D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - autorizzato secondo le disposizioni di legge vigenti e legalmente costituito ed autorizzato alla: a) intermediazione di servizi turistici; organizzazione di viaggi; b) vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Contratto: insieme dei documenti che provano l'Assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno da vacanza rovinata: il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta a seguito dell'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, **sempreché l'inadempimento o l'inesatta esecuzione non siano di scarsa importanza, così come indicato dall'art. 1455 c.c. e richiamato dall'art. 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.**

Epidemia: elevata diffusione, ben limitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origina virale, su di una ampia collettività di individui.

Evento: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione, dal quale è derivato un danno e che dà origine ad uno o più sinistri.

Evento Cyber:

- Violazione della Privacy: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione Dati;
- Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dallo stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Fatturato: a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/ per servizi turistici di intermediazione ed accessori con l'esclusione dei servizi assicurativi e finanziari; b) Introiti di organizzazione: gli importi complessivi ricevuti dai clienti per la vendita di pacchetti turistici sia organizzati dall'Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore; c) Provvigioni di Intermediazione: le commissioni ricevute dai fornitori di servizi turistici per la vendita di pacchetti turistici dagli stessi organizzati, nonché per la vendita di biglietti e di altri servizi turistici venduti indicando il nome del fornitore degli stessi;

sono escluse le commissioni relative a servizi inclusi nei pacchetti turistici di propria organizzazione e le commissioni per la vendita di servizi assicurativi e finanziari; la differenza fra quanto pagato dal cliente e quanto corrisposto dall'Assicurato al fornitore dei servizi turistici nel caso di vendita di pacchetti turistici e/o di singoli servizi turistici acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell'effettivo organizzatore del viaggio e/o del fornitore di servizi.

Franchigia: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo (risarcimento): la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Nanotecnologia: è definita come la progettazione, caratterizzazione, produzione e applicazione di strutture, dispositivi e sistemi di controllo di forma e dimensioni su scala nanometrica.

Pandemia: la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una ragione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui il Contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il Contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Premio: la somma dovuta all'Impresa.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo delle coperture assicurative allegato al Contratto di Assicurazione.

Sinistro sezione RCT/O: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato un danno.

Sinistro sezione RC Professionale: la richiesta di risarcimento di danni e/o perdite patrimoniali per i quali è prestata l'Assicurazione.

Scoperto: la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Turista: qualunque persona fisica con cui l'Assicurato ha preso l'impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente.

Terrorismo: qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che il contenuto del Contratto di Assicurazione dipenderà dalle coperture effettivamente acquistate dal Contraente e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	3
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI	4
3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	10
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide se richiamate in Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo Premio)	10

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile).

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

Art. 1.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 1.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 codice civile).

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Denuncia di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 codice civile, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 codice civile).

Art. 1.8 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 1.9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

Condizioni di assicurazione

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

Art. 1.12 - Inizio e termine della garanzia

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione e da lui denunciati durante il medesimo periodo, in relazione a sinistri accaduti durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo sinistro, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione. **La garanzia non è operante per le richieste di risarcimento conseguenti ad eventi già noti all'Assicurato all'inizio del Periodo di assicurazione.**

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge italiane. Le Parti convengono, altresì, che qualunque controversia nascente dal presente Contratto è soggetta alla giurisdizione italiana.

2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione della responsabilità civile professionale (R.C. Prof.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali, patrimoniali, danni da vacanza rovinata e qualsiasi altro danno cagionato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione durante lo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa è estesa all'attività di vendita e/o di intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono, comunque, oggetto di attività dell'assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai Turisti.

E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono per conto dell'Assicurato nell'ambito delle mansioni affidate. La garanzia, in questo caso, è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il Massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

In caso di inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno qualora l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, l'Impresa autorizza l'Assicurato ad organizzare tali servizi, sempreché il fatto dannoso sia imputabile a responsabilità dell'Assicurato e riconducibile alle condizioni di Assicurazione.

La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, proporzionate all'evento e non differibili. L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Impresa gli importi eventualmente recuperati dai Fornitori di Servizi.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pacchetti turistici, così definiti all'art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed ai servizi turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale.

Organizzazione di viaggi studenteschi

Nel caso in cui l'Assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'Assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti verso Terzi, ai sensi della (Circolare Ministeriale 14 Ottobre 1992 n.291 - art. 10.2C). Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già

Condizioni di assicurazione

esistenti e operanti, e comunque nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile Professionale fino alla concorrenza dell'importo per evento indicato nella Scheda di Polizza.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurato, con esclusione dell'attività professionale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia si intende estesa ai danni derivanti:

- dallo svolgimento di attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all'attività indicata in Scheda di Polizza;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dalla proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;
- dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla committenza di cui all'art. 2049 del codice civile, di dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell'Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell'Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione;
- dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- ai sensi dell'art. 2049 del codice civile.

Responsabilità personale di dirigenti e dipendenti in genere, collaboratori e accompagnatori designati dall'assicurato

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dirigenti, quadri, dipendenti in genere dell'Assicurato, collaboratori e accompagnatori designati dall'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché, dall'evento, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 codice penale, entro i massimali previsti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro. Il Massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Committenza di lavori di ordinaria manutenzione

L'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in Scheda di Polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta

L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell'ambito degli immobili di proprietà od uso dell'Assicurato ove si svolge l'attività indicata in Scheda di Polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall'art. 24) Esclusioni lettera a) della presente sezione di Polizza.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi sui mezzi stessi.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Condizioni di assicurazione

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o da altri Enti previdenziali.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. 2.2 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione, tuttavia, delle azioni promosse contro l'Assicurato negli USA o in Canada.

Art. 2.3 - Delimitazione dell'Assicurazione

Art. 2.3.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;

- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del codice penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile);
- che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Art. 2.3.2 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.Prof. non comprende i danni:

- a) conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;
- b) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio: del servizio di trasporto, di alloggio di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche;
- c) di cui l'intermediario/venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi della L. nr. 1084 del 27/12/1977 (CCV);
- d) diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- e) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- f) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- g) conseguenti ad errata o mancata emissione o modifica di polizze di assicurazione, anche accessorie ai viaggi/soggiorni, mancati o ritardati pagamenti dei relativi premi nonché ogni gestione o controversia relativa a detti contratti d'assicurazione, a qualsiasi titolo assunta;
- h) conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all'evento;
- j) di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- k) direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- l) di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome);
- m) derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore;
- n) conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato;

Condizioni di assicurazione

- o) conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- p) da amianto;
- q) di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito del Glossario;
- r) verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Altresì, l'Assicurazione non comprende:

- s) la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PFCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito;
- t) la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata);
- u) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia;
- v) la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Polizza;
- b) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- c) da furto;
- d) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l'attività indicata in Scheda di Polizza;
- f) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- h) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 codice civile ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- j) alle opere in costruzione, e alle cose che costituiscono l'oggetto specifico dei lavori;
- k) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- l) cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 - opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- n) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- p) conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Condizioni di assicurazione

- q) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- r) da amianto;
- s) di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito del Glossario;
- t) verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Altresì, l'Assicurazione non comprende:

- u) la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito;
- v) la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata);
- w) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia;
- x) la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) danni da amianto;
- c) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito del Glossario;
- f) verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Altresì, l'Assicurazione non comprende:

- g) la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito;
- h) la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata);
- i) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia;

Condizioni di assicurazione

- j) la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 2.4 - Franchigie o scoperti

Per le responsabilità conseguenti a danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di euro 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di euro 1.500,00 per evento.

Art. 2.5 - Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica europea.

Art. 2.6 - Regolazione del Premio

Il Premio, calcolato in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili dichiarati dal Contraente, viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun Periodo annuo di assicurazione o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni Periodo annuo di assicurazione o della minor durata del Contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel Contratto, la variazione a consuntivo degli elementi variabili, ovvero:

- diritti di agenzia;
- introiti di organizzazione;
- provvigioni di intermediazione;
- degli ulteriori elementi variabili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, eventualmente indicati in Scheda di Polizza.

Le eventuali differenze attive risultanti dalla regolazione rispetto al Premio anticipato in via provvisoria devono essere pagate entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo Premio minimo indicato alla voce Totali in Scheda di Polizza, intendendosi come tale la somma dovuta all'Impresa per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito).

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, l'Impresa può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso inutilmente il quale può procedere alla risoluzione della copertura con preavviso di almeno 15 giorni;
- il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il Contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del Premio e denunciati dopo la cessazione del Contratto.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 2.7 - Adeguamento automatico annuale (valido se richiamato in Scheda di Polizza)

Il Premio indicato nella Scheda di Polizza, **è aumentato del 2.5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale - **solo se superiore** - **calcolata rapportando** l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento i Massimali, i Limiti ed i sotto-Limiti, le Franchigie e i minimi Scoperti indicati in Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

Art. 2.9 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A. Denaro e preziosi

A deroga dell'articolo 2.3.2 - lett. i, ferme le altre Condizioni di Assicurazione, l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni subiti dai turisti a seguito di smarrimento, distruzione, deterioramento o sottrazione di denaro, preziosi, voucher o titoli di viaggio fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per evento e di euro 5.000,00 per turista coinvolto nel singolo evento, con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di euro 50.000,00.

B. Escursioni facoltative

Premesso che l'Assicurato nei propri cataloghi ed in tutto il materiale informativo distribuito ai turisti pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni organizzate da terzi, la garanzia viene estesa anche a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per i danni subiti dai turisti in relazione alle suindicate escursioni locali, quando il relativo prezzo viene pagato ad incaricati dell'Assicurato stesso oppure all'organizzatore locale.

Rimane fermo il diritto della Impresa di agire in rivalsa nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l'esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell'Assicurato, salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.

C. Prestazione in proprio

A deroga dell'articolo 2.3.2 lett. b, l'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall'utilizzo da parte dei turisti di mezzi di trasporto non a motore di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

D. Perdite pecuniarie

La presente estensione di garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'Assicurato, quando a seguito di caso fortuito o di casi di forza maggiore (ad esempio: rottura aeromobili, scioperi, eventi naturali) lo stesso presti rimedi utili al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato.

Per evento si intende una stessa causa di danno che perduri non oltre 72 ore.

Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per i servizi non prestati, fino alla concorrenza di euro 25.000,00 per evento e di euro 1.000,00 per turista coinvolto nel singolo evento, con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di euro 50.000,00.

Ferme le esclusioni di Polizza, l'Assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all'orario programmato, né i reclami conseguenti a fatti avvenuti o a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato, oppure conseguenti a mancato funzionamento di sistemi informativi (hardware o software).

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide se richiamate in Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo Premio)

Estensione USA e Canada

L'Articolo 2.2 "Validità territoriale" si intende abrogato e così sostituito:

L'Assicurazione vale per il mondo intero, fino al limite indicato nella scheda di polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

L'Impresa non risponderà delle conseguenze di azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo.

Condizioni di assicurazione

Estensione ai danni causati da atti di terrorismo

A deroga dell'art. 2.3.2 lett. d) e lett. k), sono inclusi i danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo fino al limite indicato nella Scheda di Polizza.

